



AVVISO PUBBLICO

*“Concessione di contributi in conto capitale alle imprese
che realizzino investimenti produttivi nei territori dei
comuni colpiti dal sisma”*

Art. 20 ter D.L. 189/2016

Indice

Premessa

- Art.1 Fonti, contenuti e obiettivi dell'Avviso**
 - Art.2 Fondi disponibili**
 - Art.3 Destinatari**
 - Art.4 Progetti e requisiti di ammissibilità**
 - Art.5 Progetti finanziabili**
 - Art.6 Spese ammissibili**
 - Art.7 Spese non ammissibili**
 - Art.8 Agevolazioni concedibili**
 - Art.9 Cumulo degli aiuti**
 - Art.10 Domanda di contributo**
 - Art.11 Periodo di presentazione della domanda**
 - Art.12 Procedure di istruttoria per l'ammissibilità dei progetti**
 - Art.13 Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria**
 - Art.14 Codice unico di progetto (CUP)**
 - Art.15 Responsabile del procedimento**
 - Art.16 Atto di impegno ed erogazione del contributo**
 - Art.17 Realizzazione del progetto di investimento**
 - Art.18 Obblighi del beneficiario**
 - Art.19 Modalità di rendicontazione**
 - Art.20 Variazioni al progetto**
 - Art.21 Operazioni straordinarie di impresa**
 - Art.22 Revoca e decadenza del contributo**
 - Art.23 Rinuncia e restituzione del contributo**
 - Art.24 Ispezione e controlli**
 - Art.25 Privacy**
-

Articolo 1 FONTI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso pubblico è emanato in adempimento del disposto di cui all'articolo 20 D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e ss.mm.ii. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", nonché del Decreto Attuativo Ministero Economia e Finanza di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2018.
2. La Regione Abruzzo intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino investimenti produttivi e che, al momento dell'erogazione, abbiano **sede operativa** nei *comuni* di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché, ai sensi dell'articolo 18-undecies del Decreto-Legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso.
3. Le presenti disposizioni attuative sono adottate ai sensi dell'articolo 3 – quinquies del Decreto Legge n°3 del 11 gennaio 2023, con cui è stato disposto che: *"Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018."* Ed al punto 2): *"Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'art. 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'art. 20"*
4. Sulla base di quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, vengono riprogrammate le risorse derivanti dalle economie del primo Avviso di cui all'art.20, pubblicato sul BURAT speciale n°64 del 10 aprile 2019, nonché delle economie derivanti dalla attuazione dell'avviso relativo agli aiuti di cui all'articolo 20 bis e delle economie che si renderanno disponibili dall'attuazione dell'articolo 24.
5. Con decreto n. 7/2023/SISMA del 26/10/2023 il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Vicecommissario di Governo per la ricostruzione ha incaricato l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo (sa ora in avanti "USR") ad espletare tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 quinquies D.L. 3 dell'11 gennaio 2023.
6. Il presente avviso pubblico (da ora in avanti "avviso") definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli aiuti.

Articolo 2 FONDI DISPONIBILI

1. I fondi disponibili per la Regione *Abruzzo*, derivanti dalle economie delle risorse stanziata e non spese di cui agli articoli 20 e 20 bis del D.L. 189/2016, ammontano ad euro **3.257.664,68**. A tale somma andranno ad aggiungersi le risorse che si renderanno disponibili dalle economie dell'attuazione dell'avviso pubblicato in attuazione dell'art.24 del D.L. 189/2016.
2. *Rispetto alla predetta dotazione finanziaria, la Regione Abruzzo dispone di destinare la quota del 50% - pari a euro 1.628.832,34 - al potenziamento di imprese già operanti nei settori merceologici appartenenti alle categorie economiche della classificazione ATECO 2007 di cui all'allegato "A", e la restante quota del 50% alla nascita di nuove imprese operanti sempre negli stessi settori merceologici ammessi.*
3. Nel caso in cui le proposte progettuali presentate dalle imprese appartenenti ad una delle categorie individuate al comma 2 – imprese già operanti che propongono investimenti di potenziamento e imprese di nuova nascita – non dovessero assorbire l'intera somma messa a disposizione, i benefici

saranno assegnati alle proposte presentate per l'altra categoria fino al raggiungimento della intera capienza.

4. Il beneficio è riservato alle imprese già presenti o che intendano avviare una o più unità produttive nei comuni di:

Barete (AO); Cagnano Amiterno (AO); Campotosto (AO); Campli (TE); Capitignano (AO); Castel Castagna (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (TE); Farindola (PE); Isola del Gran Sasso (TE); Montereale (AO); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (TE); Pizzoli (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Teramo (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).

Articolo 3 DESTINATARI

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente avviso le micro e le piccole imprese costituite o da costituirsi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - **Per le Imprese iscritte al Registro delle imprese ed attive:** presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al medesimo Registro e ubicate in uno o più comuni **di cui all'art. 2 comma 4**, alla data di presentazione della domanda.
 - **Per le imprese non iscritte al Registro delle imprese:** luogo di esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, in uno o più comuni **di cui all'art. 2 comma 4** alla data di presentazione della domanda. Le imprese prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo, pena decadenza.
 - **Per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano:** devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza ed iscritte nel relativo Registro delle imprese, inoltre, devono possedere una unità produttiva nell'area dei comuni **di cui all'art. 2 comma 4** al momento della richiesta di prima erogazione e nel rispetto delle condizioni previste per tutti i soggetti beneficiari.
2. Non rientrano tra i destinatari del presente avviso le attività connesse all'esportazione. Le agevolazioni non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le imprese che:
 - hanno beneficiato di contributi a valere sul precedente avviso pubblico "*Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma*" art. 20 D.L. 189/2016;
 - hanno beneficiato di contributi a valere sulle risorse del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;
 - hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalle autorità nazionali e regionali e dalla Commissione europea;
 - risultano in difficoltà secondo la definizione dei Regolamenti di esenzione;
 - sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.
 - sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione¹;

¹ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.
- i cui soggetti muniti di potere di amministrazione o i cui direttori non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- i cui soggetti muniti del potere di amministrazione o i cui direttori non sono in regola:
 - rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - con i contratti integrativi approvati dalle maggiori rappresentanze sindacali;
 - con la normativa antimafia;
 - con la normativa in materia di aiuti di Stato secondo la vigente normativa.
- hanno conferito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente (clausola antipantouflage)

4. I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono:

- in caso di impresa individuale: il titolare e, se esistente, il direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e, se esistente, il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e, se esistente, il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o di consorzio: tutti i membri del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo incluso, se esistente, il direttore tecnico; inoltre, qualora vi siano meno di quattro soci, il socio di maggioranza o socio unico.

Art. 4

PROGETTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi in conto capitale a fronte della realizzazione di nuovi investimenti produttivi, finalizzati alla creazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti, **sulla base di una proposta di Programma di Investimento.**
2. I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento debbono:
 - riguardare unità produttive ubicate nell'area dei comuni **di cui all'art. 2 comma 4;**
 - appartenenza dell'impresa ad una delle categorie produttive di cui ai Codici Ateco di cui all'Allegato A;
 - prevedere spese ammissibili complessive comprese tra un minimo di euro 20.000,00 (ventimila) e un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione);
 - **essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di avvio del progetto, pena la revoca delle agevolazioni concesse,** e salvo proroga che può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi per impedimenti imprevisti ed imprevedibili, sopraggiunti nella realizzazione del progetto.
4. Per la definizione dell'ammissione a contributo dell'istanza sarà necessaria la redazione di una proposta progettuale contenente la esplicitazione del programma di investimento che si intende perseguire, le modalità ed i tempi di realizzazione dello stesso e le fonti di cofinanziamento proprio con cui si intende realizzare l'investimento.
5. Tutte le voci precedenti formeranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'USR e concorreranno alla formazione di una graduatoria degli idonei in base alla quale saranno concessi gli aiuti fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 5

PROGETTI FINANZIABILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate:

A – Progetti di INVESTIMENTO PRODUTTIVO volti, prioritariamente, all'implementazione di un nuovo prodotto o al significativo miglioramento del metodo di produzione già avviato, ottenuto attraverso cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o *software* tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva. Saranno quindi valutati **con criterio preferenziale gli investimenti finalizzati all'introduzione di un nuovo prodotto per l'impresa;** in secondo luogo, **l'investimento può essere finalizzato anche a rendere più efficiente e competitivo il processo produttivo già in atto.**

In entrambi i casi, gli interventi non devono configurarsi come attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

I progetti di investimento produttivo possono altresì essere volti all'implementazione di metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da strumenti ICT, migliorando la fruibilità e le condizioni dell'ambiente di lavoro (e quindi la produttività) o riducendo i costi di produzione.

B – Progetti di INVESTIMENTO IN PROMOZIONE volti all'implementazione di nuove metodologie di *marketing* che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità². Le metodologie di *marketing*, oggetto dell'investimento, non devono essere state precedentemente utilizzate dall'impresa e devono rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dall'impresa. Le nuove strategie possono essere sviluppate non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti.

2. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la produttività e le strategie promozionali e di *marketing* del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Art. 6

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei diciotto (18) mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'ammissione al beneficio, salvo un'unica proroga, come disciplinato dall'Art. 17 del presente Avviso.
2. Le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:
 - a) **MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE** nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente (esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza), mezzi mobili, e le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli targati ad uso non promiscuo solo se strettamente necessari e funzionali all'attività di impresa;
 - b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero

² Nuove metodologie di marketing possono includere:

- a) il "product placement" inteso come:
 - l'introduzione di nuovi canali di vendita visti non sotto il profilo della logistica (trasporto, magazzini e catene di distribuzione) ma come metodi di vendita di beni e servizi ai consumatori;
 - introduzione di nuove metodologie di presentazione del prodotto;
- b) il "product promotion" inteso, ad esempio, come:
 - il "branding" ovvero lo sviluppo, l'introduzione e la diffusione di una nuova identità del marchio (escluse modifiche di routine) tesi a posizionare il prodotto (nuovo o già in produzione) dell'impresa in un nuovo mercato o a dare al prodotto una nuova immagine;
 - la fidelizzazione della clientela attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati di gestione della medesima al fine di personalizzare la presentazione dei prodotti a seconda delle specifiche esigenze dei singoli consumatori;
 - le metodologie di politica del prezzo ("pricing") che afferiscono all'uso di nuove strategie di prezzo come l'introduzione di un nuovo metodo che permette ai consumatori di scegliere da catalogo (anche su web) le specifiche del prodotto desiderato e ottenere il prezzo per il prodotto individuato.

progetto, fatta eccezione per i programmi di investimento proposti dalle imprese appartenenti alle categorie ATECO 55 e 56 (attività dei servizi di alloggio e ristorazione), per le quale tale limite è elevato al 70% dell'investimento totale;

- c) **PROGRAMMI INFORMATICI** commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, **BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE**. Le spese per know-how e conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo se correlate all'implementazione di interventi ricadenti nella tipologia B di progetti finanziabili, ai sensi dell'articolo 5, punto 1. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non oltre la somma limite di 15.000,00 €.
 - d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sul rispetto delle norme. I servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque in misura non superiore alla somma limite di 5.000,00 €.
 - e) **PERIZIA GIURATA**, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 3% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non può essere superiore a € 3.000,00.
 - f) **FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA** in favore dell'USR, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.
2. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano i seguenti divieti e condizioni:
- con riferimento alla lettera a), si precisa che per “beni nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
 - con riferimento alla lettera c), sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. I programmi e le applicazioni informatiche, oggetto di agevolazioni, dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Si precisa, altresì, che le spese relative al *software* di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal *software* medesimo;
 - con riferimento alla lettera d), le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale.

3. Si precisa inoltre quanto segue:
- Ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Le spese ammissibili sono attualizzate al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;
 - Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA. (a meno che non risulti che quest'ultima, dalla dichiarazione IVA, sia totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.
 - Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 7

SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) l'acquisto di mezzi di trasporto qualora ad uso promiscuo e non strettamente necessari e funzionali a ciclo produttivo;
 - b) utilizzo dei mezzi di trasporto (pubblico e privato);
 - c) attrezzature installate presso una sede diversa da quella dell'investimento oggetto di contributo;
 - d) spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda;
 - e) l'acquisto di mobili e arredi, eccezion fatta per i mobili e gli arredi per le strutture ricettive di cui alle categorie 55 e 56 codice Ateco, per le quali l'arredo delle camere per soggiornare possono essere considerati come strumenti d'impresa;
 - f) il funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
 - g) beni e materiali di consumo, per commesse interne di lavorazione;
 - h) la manutenzione ordinaria;
 - i) beni e consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
 - j) spese relative alla formazione del personale;
 - k) spese di ammortamento relative all'acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici;
 - l) spese relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
 - m) i beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
 - n) le prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
 - o) le spese fatturate prima della data di avvio del progetto;
 - p) le imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, tasse;
 - q) spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - r) spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- s) spese sostenute dall'impresa per l'adempimento ad obblighi imposti da normative statali, regionali e comunitarie.
2. Non è inoltre ammessa nessuna forma di auto fatturazione.

Art. 8

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo **in conto capitale** commisurato alle spese ammissibili nell'ambito del Programma di investimento, **fino ad un massimo dell'80% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis.**
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
3. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di pubblicazione del presente avviso. Sono ritenute ammissibili quindi anche le spese sostenute prima della presentazione del programma di investimento, purché successive alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente avviso.

De Minimis

Riferimento Normativo	Intensità massima dell'aiuto	Massimale (Euro)
Regolamento 1407/2013 "de minimis"	80%	200.000,00

Art. 9

CUMULO DEGLI AIUTI

1. Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, **purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.**
2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Art. 10

DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa dei programmi di investimento presentati, che si concluderà, come detto, con la formazione di una graduatoria di progetti idonei e ammissibili a finanziamento fino a concorrenza delle risorse.

2. La domanda per la concessione dei contributi (allegato 1) deve essere inviata esclusivamente, a pena di irricevibilità, tramite piattaforma informatica della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: **<https://sportello.regione.abruzzo.it/>**; L'accesso alla piattaforma informatica per la compilazione della candidatura avverrà attraverso il **Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID**.
3. La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'USR e sulla base dei parametri di assegnazione dei punteggi così come delineati nell'articolo 13 del presente avviso.
4. Per la data di invio delle domande e delle integrazioni faranno fede i riferimenti temporali della piattaforma informatica.
5. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma l'obbligo di regolarizzazione su richiesta del responsabile del procedimento;
6. La piattaforma verrà disabilitata alla scadenza del termine fissato, per cui oltre quella data sarà impossibile presentare domande fuori termine.
7. Eventuali integrazioni possono essere richieste dal competente ufficio dell'USR Abruzzo e prodotte dal richiedente, pena l'esclusione della domanda stessa, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, solo ed esclusivamente a mezzo piattaforma. Sono sanabili le domande che presentano errori formali nella compilazione della domanda;
8. Qualora il richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico che toglierà quindi qualsiasi effetto a quelle presentate precedentemente.
9. Con la presentazione della domanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.
10. Il richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 11

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo possono essere presentate, secondo le modalità descritte all'articolo 10, **a partire dalle ore 8,00 del giorno 9 novembre 2023 fino alle ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2023**.
2. La piattaforma non sarà attiva prima della data ed ora stabilite e sarà chiusa alla data ed ora stabilite. Non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire in altre forme prima e dopo le date stabilite.
3. Non saranno prese in considerazione nemmeno le domande la cui procedura di caricamento non si sia conclusa totalmente entro il limite temporale di scadenza, anche se l'accesso e l'avvio è avvenuto entro la scadenza.
4. Qualora le risorse finanziarie assegnate all'USR non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, con provvedimento del Direttore, si potrà prevedere la riapertura dei termini di cui al punto precedente, per un ulteriore periodo.
5. Saranno accettate tutte le domande presentate entro il termine di scadenza.
6. La modulistica riferita al presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito internet: **www.regione.abruzzo.it** e **www.sisma2016abruzzo.it**.

Art. 12

PROCEDURE D'ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

1. Sono escluse le candidature:

- a) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal punto 2 dell'articolo 10;
 - b) trasmesse oltre i termini indicati nel punto 1 dell'Articolo 11;
 - c) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni;
 - d) riportanti un importo complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore all'importo minimo di cui all'Articolo 4;
 - e) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante e della tipologia di aiuto concedibile;
 - f) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dell'articoli 3 e 4;
2. La Commissione di Valutazione, nominata ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del presente Avviso, verifica i requisiti di ammissibilità delle domande. La fase di istruttoria sarà diretta ad accertare:
- la ricevibilità della domanda;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 3;
 - il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità;
 - che il progetto contempli una o più tipologie di intervento ammissibili di cui all'Articolo 5;
 - il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'Articolo 4.
3. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i dati previsti nel modulo di domanda di ammissione al finanziamento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di invio della richiesta.
4. A conclusione della fase istruttoria, alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

Art. 13

VALUTAZIONE DEI PROGETTI E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le domande che hanno superato con esito positivo la fase di istruttoria saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione che consiste nell'analisi approfondita della Proposta progettuale.
2. Per le operazioni di valutazione la Commissione utilizzerà i criteri di selezione riportati nella Tabella che segue:

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggi</i>	
		<i>Fino a</i>	<i>Max</i>

A – VALUTAZIONE DEL PROGETTO SOTTO IL PROFILO DELLA INNOVATIVITA' E DELL'ACCRESIMENTO DEL VOLUME PRODUTTIVO			
A1) Capacità dell'operazione di favorire il livello di innovazione e di competitività del proponente	<p>Capacità del progetto di favorire l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e investimento in promozione.</p> <p>Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di nuovi prodotti per l'impresa (fino a un massimo 20 punti); • miglioramento significativo dei processi produttivi o implementazione di nuove metodologie di marketing che comportano significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo (fino ad un massimo di 10 punti) 	Fino a 30	Max 40
	<p>Capacità del progetto di accrescere la competitività del proponente, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento della quota di mercato in riferimento all'investimento proposto e alla sua innovatività rispetto a quanto esistente sul mercato (fino ad un max di 10 punti); 	Fino a 10	
B – EFFICIENZA ATTUATIVA			
B1) Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento	Verifica della fattibilità economica e finanziaria del progetto con particolare riferimento ai risultati attesi rispetto all'investimento previsto e alla capacità di impattare positivamente sugli indicatori economico-finanziari del proponente.	Fino a 15	Max 30
B2) Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti	<p>Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse interne coinvolte dal proponente nella realizzazione del progetto)</p> <p>Si valuterà in particolare se il progetto mira:</p>	Fino a 5	

	<ul style="list-style-type: none"> • a mantenere inalterati i livelli occupazionali (1 punto) • a innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato entro la conclusione del progetto (2 punti) • a innalzare il livello occupazionale con l'immissione di una nuova unità di personale da assumere a tempo indeterminato entro la conclusione del progetto che sia donna o giovane al di sotto dei 25 anni (3 punti) • a innalzare il livello occupazionale con l'immissione di due unità di personale da assumere a tempo indeterminato entro la conclusione del progetto (4 punti) • a innalzare il livello occupazionale con l'immissione di due nuove unità di personale da assumere a tempo indeterminato entro la conclusione del progetto che sia donna o giovane al di sotto dei 25 anni (5 punti) 		
	<p>Quota di cofinanziamento privato. Il punteggio è determinato applicando i seguenti scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo richiesto 70% → P = 2 - Contributo richiesto 60% → P = 3 - Contributo richiesto 50% → P = 4 - Contributo richiesto 40% → P = 5 	<p>Fino a 5</p>	
	<p>Presenza dell'unità operativa oggetto di intervento all'interno dei centri storici dei comuni del cratere sismico, identificati nella zona "A" del PRG e dei borghi caratteristici</p>	<p>5</p>	
<p>C – FATTIBILITA' TECNICA E CANTIERABILITA' DELLA PROPOSTA</p>			

C1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	Qualità della proposta con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • individuazione dei fabbisogni di investimento (fino a 10 punti); • definizione degli obiettivi generali e specifici (fino a 10 punti); • metodologia e procedure di attuazione dell'intervento (fino a 10 punti) 	Fino a 30	Max 30
TOTALE		100	

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di ammissione al finanziamento che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti, fermo restando il conseguimento di almeno 15 punti in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, e almeno 10 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere B e C. **Il mancato raggiungimento del punteggio minimo anche in uno solo dei tre criteri comporta la esclusione della domanda.**
4. La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa all'Ufficio competente alla gestione dell'Avviso, che predisporrà l'istruttoria ai fini dell'adozione del decreto Direttoriale di approvazione con successiva pubblicazione sul B.U.R.A.T..
5. L'ordine di graduatoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione. In caso di parità la priorità è stabilita in base all'ordine cronologico di invio delle domande, facendo fede, a tal fine, la data e l'orario d'invio della domanda stessa. La graduatoria contiene l'indicazione delle istanze idonee e finanziabili, delle istanze idonee ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie, e delle istanze escluse con l'indicazione della causa di esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze escluse è data comunicazione scritta dal Servizio competente alla gestione dell'avviso tramite PEC delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso tramite PEC dell'ammissione a finanziamento, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare, con apposita comunicazione a mezzo PEC, la volontà di attuare l'intervento.
7. In caso di accettazione del contributo, per la verifica degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il soggetto beneficiario deve, congiuntamente alla comunicazione di cui sopra, provvedere a confermare ovvero produrre ex novo la dichiarazione sugli aiuti "De minimis" qualora fossero difforni i dati e/o la triennalità di riferimento per la verifica del massimale, rispetto alla prima dichiarazione effettuata al momento della presentazione della domanda.
8. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016 (pubblicato sulla GU n.305 del 31/12/2016), il competente Ufficio dell'USR Abruzzo provvede a

trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali “*de minimis*” concessi, nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato* (RNA) istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012.

9. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il proponente, a pena di decadenza, dovrà produrre, entro e non oltre la data fissata per l’accettazione dell’ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l’acquisizione dell’informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica messa a disposizione dell’USR.
10. Nel caso di attualizzazione del contributo concesso, qualora liquidato in più quote, verrà applicato il tasso di interesse legale vigente.

Art 14

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

A ciascun progetto sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal Servizio competente alla gestione dell’Avviso.

Art. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L’unità organizzativa titolare del procedimento è l’USR Abruzzo 2016 – Direzione – Via Cerulli Irelli 4, 64100 TERAMO.
2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Ricostruzione Pubblica.
3. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: **usr2016@regione.abruzzo.it** o ai seguenti numeri telefonici: **0861 021318, 0861 021356**

Art. 16

ATTO DI IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Contestualmente all’approvazione della graduatoria da parte del Direttore dell’USR, il Dirigente del Servizio competente attiva la procedura del Registro Nazionale degli Aiuti e provvede poi a trasmettere, a mezzo PEC, il provvedimento di Concessione ai Beneficiari, invitandoli a sottoscrivere l’Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Impegno entro i 20 giorni successivi alla ricezione del suddetto provvedimento con le modalità ivi indicate, allegando quanto in esso richiesto.
2. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità, ovvero abbiano perso i requisiti previsti nel presente avviso, saranno considerati decaduti. L’Ufficio competente procederà all’adozione del provvedimento che dichiara la decadenza dall’aiuto concesso.
3. Il Contributo potrà essere erogato secondo una delle modalità di seguito indicate:
 - a. a saldo in unica soluzione, a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute;

- b. in due soluzioni, con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute;
- c. in due soluzioni, senza presentazione di garanzia fideiussoria, con prima rendicontazione di spese in misura non inferiore al 40% e fino a un massimo dell'80% del finanziamento richiesto, e con successiva rendicontazione delle spese totali sostenute.
4. Per le modalità indicate nei punti a. e b. del precedente comma, la rendicontazione deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione del progetto e deve essere composta da:
- a. la relazione conclusiva del progetto, nella quale devono essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle spese ammesse indicate nell'atto di impegno;
- b. il prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute, corredato della documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni di cui all'articolo 5, nonché di quanto necessario all'eventuale pagamento diretto ai fornitori;
- c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario.
5. Per la modalità indicata nel punto c. del comma 3 del presente articolo, la prima rendicontazione deve contenere la relazione parziale del progetto e quanto indicato nelle lettere b e c del precedente comma. La rendicontazione finale deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione del progetto e deve essere composta dai documenti indicati nel precedente comma 4.
6. A seguito dell'invio della rendicontazione, entro i 30 giorni successivi si procede con l'invio della richiesta di saldo.
7. Al momento della rendicontazione totale delle spese, nei termini indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, il progetto si considera concluso e, in conseguenza, anche l'impegno occupazionale. L'erogazione a saldo sarà effettuata solo a seguito della dimostrazione della piena realizzazione di quest'ultimo. In alternativa, l'Ufficio competente procederà all'erogazione del saldo a seguito della conclusione positiva della verifica della documentazione di rendicontazione, solo previo adeguamento dell'importo della fideiussione eventualmente rilasciata ovvero previo rilascio di una specifica fideiussione. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'incremento occupazionale, nel valore minimo dichiarato nell'apposita dichiarazione di impegno, comporta la revoca del contributo concesso, salvo il caso in cui il minore incremento realizzato non abbia impatto sul punteggio attribuito al criterio B2 (Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti).
8. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'USR provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 17

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Per realizzazione del progetto di investimento si intende l'ultimazione dell'intera proposta progettuale presentata intesa nella sua interezza e comprendente anche le spese non ammissibili ma rientranti nella stessa; in fase di rendicontazione finale, nel caso di realizzazione parziale, non risulteranno ammissibili spese riferite alla sola porzione di progetto realizzata.
2. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in diciotto (18) mesi decorrenti dalla data di invio della lettera trasmessa a mezzo PEC riguardante l'accettazione dell'ammissione al beneficio. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
3. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'USR, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di tre (3) mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

Art. 18

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 24;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di svolgimento del progetto, entro 30 (*trenta*) giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione in uno dei Comuni di cui all'Articolo 2 comma 4, pena la revoca del finanziamento concesso.

Art. 19

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento, sia finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'USR, in conformità a quanto prescritto all'articolo 16. Ricevuta la suddetta documentazione, l'USR procede alla verifica di quanto trasmesso. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se ritenuti opportuno, sulla base degli esiti di

sopralluoghi presso il beneficiario, la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

2. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, apposito timbro (realizzato a carico del beneficiario), recante la seguente dicitura:

<p><u>“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse di cui al D.L. 189/2016 art.20 ter “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016”</u></p> <p><u>CUP:</u></p> <p><u>Importo imputato:</u></p>
--

3. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge.

Art. 20

VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Possono essere ritenute ammissibili variazioni oggettive al progetto, nonché variazioni soggettive riferite al beneficiario, rispetto a quanto ammesso e valutato positivamente in sede di concessione, nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.
2. Sono ammissibili modifiche del progetto che non alterino oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità del progetto e congruità delle Spese, non modifichino gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso, non costituiscano una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
A titolo di esempio, si intendono tali: la sostituzione del medesimo bene/servizio ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la variazione relativa alla quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Sono ammissibili modeste variazioni di prezzo di un bene/servizio ammesso. Sono ammissibili variazioni, anche compensative, che non eccedono il 25% del valore complessivo delle spese ammesse o il 30% della singola “Tipologia di Investimento”, fermi restando i limiti massimi previsti nel comma 2 dell'articolo 6 del presente avviso. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al progetto ammesso nel suo complesso.
3. Sono invece considerate «Variazioni» le modifiche che incidono in maniera significativa sul Progetto, alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto. Tra le variazioni rientrano, ad esempio:
 - a. le variazioni, anche prive di impatto economico, che possono incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato l'ammissibilità del progetto;
 - b. le variazioni soggettive che prevedono una modifica dei beneficiari, ad eccezione di quanto previsto nel comma 8 del presente articolo;
 - c. le variazioni delle tipologie dei servizi previsti o delle quantità dei beni ammessi;

- d. la riduzione delle spese effettivamente sostenute in misura superiore al 30% delle spese ammesse;
- e. le variazioni, anche compensative, eccedenti il 25% del valore complessivo delle spese ammesse o eccedenti il 30% della la singola “Tipologia di Investimento”.
4. Le variazioni possono essere ammesse, soltanto per una volta, a seguito di preventiva richiesta motivata e successiva autorizzazione da parte dell’USR. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della concessione dell’aiuto.
 5. L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme ed i limiti in tema di ammissibilità della spesa indicati nel presente avviso.
 6. L’USR, per il tramite del servizio competente alla gestione dell’avviso, provvede alla valutazione ed all’eventuale approvazione o decadenza del progetto e quindi dell’aiuto concesso.
 7. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’intervento, ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di decadenza.
 8. Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo (“operazioni societarie e subentro”), intercorse prima dell’erogazione del saldo, gli aiuti concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest’ultimo:
 - a) presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica;
 - b) possieda i requisiti previsti dal presente avviso;
 - c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’attività svolta dal beneficiario originario;
 - d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente avviso e dall’atto di impegno in capo al beneficiario originario.
 9. Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la concessione, le domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della richiesta di contributo.
 10. Laddove, successivamente al trasferimento dell’aiuto si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale del medesimo, il beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario.
 11. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.

Art. 21

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

1. Nel caso in cui un'impresa, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione all'USR.

A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

A) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché, l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
- dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto;

B) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;
- dichiarazione dell'impresa subentrante in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
- autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti per l'ammissione a finanziamento ai sensi del presente avviso.

2. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire all'USR entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
3. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni l'USR espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 22

REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a. ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b. venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti;
 - c. l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima che siano decorsi tre anni dalla concessione del contributo ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali, ovvero trasferisca la sede operativa fuori dall'area dei *Comuni* di cui all'art.2 comma 3 entro il medesimo periodo;
 - d. mancata sottoscrizione dell'atto di impegno entro i termini previsti;
 - e. mancata presentazione della richiesta di erogazione;
 - f. mancato rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti ivi previsti;
 - g. il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o da tali controlli e verifiche sia stata riscontrata l'esistenza di documenti irregolari o, in tutto o in parte, non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
 - h. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al beneficiario dal presente avviso o dall'Atto d'Impegno, tra cui l'occupazione minima da garantire entro la fine del progetto e per un periodo minimo di almeno 6 mesi dal completamento del progetto;
 - i. qualora il beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità indicate all'art.16 comma 4 del presente avviso, decorso inutilmente anche il termine di 20 giorni indicato dall'Ufficio competente nella comunicazione di sollecito, si provvede a comunicare via PEC al beneficiario l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dal contributo, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei beneficiari. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 20 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è effettuata sulla base della documentazione disponibile.
 - j. verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente avviso.
2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dall'USR secondo quanto disposto dalla legge n. 241/1990. L'USR provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie, nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/1998.
3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce all'USR, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse

legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Art. 23

RINUNCIA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del beneficiario non pregiudica gli effetti del provvedimento che dichiara la revoca, qualora il procedimento per la dichiarazione di revoca sia stato già avviato ai sensi della L. 241/1990.
2. Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, l'USR si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Art. 24

ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli mirati o a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo), controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta, o controllo in loco, sia in fase di realizzazione che alla conclusione del progetto di investimento. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio. L'interessato può comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi.
3. I controlli mirati o a campione possono essere effettuati in ogni fase del procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio, ovvero con modalità che possono comunque garantire l'imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.
4. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.
6. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti stati, fatti e qualità dichiarati.

Art. 25

PRIVACY

1. I richiedenti, nel presentare domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'aiuto concesso.
2. Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 "T.U. sulla privacy", i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta PEC usr2016@pec.regione.abruzzo.it.